

Tribunale di Pavia
Sezione Fallimentare

Accordo di composizione della crisi rg n. 4 /2021

il giudice,

letta la proposta di accordo depositata dal ricorrente C..... (CF)
con l'avv. Elisa Cannizzaro;

letta l'attestazione sulla fattibilità del medesimo depositata dall'OCC dott.
S.....;

visto l'art. 12 L. 3012;

rilevato che l'accordo non ha trovato il consenso della maggioranza dei creditori
ammessi al voto;

ritenuto tuttavia che ai sensi dell'art. 12, comma 3 quater, l. 3/2012 il giudice
possa superare tale votazione qualora ritenga che la proposta sia più
favorevole per l'amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto che l'art. 12, comma 3 quater, cit. si applichi anche in caso di voto
contrario dell'ente di previdenza;

vista la relazione dell'OCC che conclude per la fattibilità dell'accordo e il
maggior vantaggio per i creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio;

rilevato che l'OCC dichiara che il ricorrente è nulla tenente e che percepisce
uno stipendio pari ad € 1600 idoneo al sostentamento proprio e della convivente;

verificata quindi l'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento dei creditori e in
particolare dell'amministrazione finanziaria dissenziente in misura
superiore all'alternativa liquidatoria, posto che l'accordo prevede la
disponibilità messa da parte di terzi della somma di € 20.000;

OMOLOGA

l'accordo depositato da C..... (.....);

DISPONE

che il medesimo venga comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC;

che l'OCC provveda alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e mobili registrati oggetto di cessione;

che la cessione dei beni avvenga attraverso procedure competitive;

NOMINA

Liquidatore l'OCC dott. al quale compete l'esecuzione dell'accordo omologato attraverso la liquidazione dell'attivo e la ripartizione dello stesso, anche in modo via via parziale (il liquidatore è autorizzato ad aprire un conto corrente intestato alla procedura; i piani di riparto devono essere visti dal giudice; la liquidazione dei compensi deve essere effettuata dal giudice);

RIBADISCE

- che dalla data dell'omologazione dell'accordo, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

- che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;

- che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

- che l'omologazione dell'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;

DISPONE

Che l'OCC depositi relazione sullo stato della procedura ogni 4 mesi.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Pavia, 21/07/2021

Il Giudice

Francesca Paola Claris Appiani